

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO
DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**
aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 3 del 16.01.2025

SOMMARIO

1. Articolo 1 - Oggetto e Fonti Normative.....	2
2. Articolo 2 - Definizioni.....	3
3. Articolo 3 - Finalità e principi del trattamento del sistema di videosorveglianza.....	4
4. Articolo 4 - Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza.....	6
5. Articolo 5 - Condivisione e accesso al sistema di videosorveglianza da parte di soggetti terzi.....	7
6. Articolo 6 - Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza.....	7
7. Articolo 7 - Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l’Autorità di Controllo.....	7
8. Articolo 8 - Responsabile del trattamento - Referente interno del sistema di videosorveglianza ...	8
9. Articolo 9 – Responsabile esterno del trattamento.....	8
10. Articolo 10 - Amministratore del sistema di videosorveglianza.....	8
11. Articolo 11 - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali.....	9
12. Articolo 12 - Persone autorizzate ad accedere ai dispositivi di ripresa installati sul territorio.....	9
13. Articolo 13 - Nomina a responsabile ai sensi dell’art.28 Reg. Eu. 679/2016 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza.....	10
14. Articolo 14 - Individuazione luoghi di ripresa e conservazione dati.....	10
15. Articolo 15 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati.....	10
16. Articolo 16 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	11
17. Articolo 17 - Accesso alle immagini del sistema di videosorveglianza.....	11
18. Articolo 18 - Comunicazioni.....	12
19. Articolo 19 - Trattamento per finalità di polizia giudiziaria.....	12
20. Articolo 20 – Partenariato Pubblico.....	12
21. Articolo 21 - Pubblicità del regolamento.....	13
22. Articolo 22 - Tutela Amministrativa e Giurisdizionale.....	13
23. Articolo 23 - Sopravvenienza di nuove disposizioni normative.....	13
24. Articolo 24 – Entrata in vigore.....	14
25. Articolo 25 - Norme di rinvio.....	14

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di video sorveglianza installati presso l'Ente e collegati alla sala di controllo master della Polizia Locale e alle sale operative delle Forze di Polizia connesse.
2. Esso determina le modalità di funzionamento del sistema tenendo conto della vigente legislazione tempo per tempo. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - 2.1. **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
 - 2.2. **D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;
 - 2.3. **D.Lgs. del 18 maggio 2018, n. 51**, recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
 - 2.4. **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
 - 2.5. **D.Lgs del 10.08.2018, n. 101** recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”*
 - 2.6. **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 *“relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
 - 2.7. **Linee guida EDPB n. 3/2019** sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
 - 2.8. **Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267** e successive modificazioni;
 - 2.9. **D.Lgs n.81/2008** norme *in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*
 - 2.10. **Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471**;
 - 2.11. **D.Lg. 23 febbraio 2009 n. 11, coordinato con Legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009** recante: *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*, ed in particolare dall'art. 6;
 - 2.12. **“Provvedimento in materia di videosorveglianza”** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
 - 2.13. **Circolare del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012, n. 558/SICPART/421.2/70/224632**; *avente per oggetto: Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – Direttiva che indica nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica come una “stabile modalità di valutazione degli apparati di videosorveglianza in ambito comunale” linea condivisa dall'ANCI.*
 - 2.14. **Statuto dell'Unione di Comuni: “Federazione dei Comuni del Camposampierese”**, approvato con Delibera di Consiglio n. 23 del 27.09.2018 ed aggiornato con Delibera di Consiglio n.28 del 20.12.2021.

- 2.15. **Decreto – legge 20 febbraio 2017, n. 14**, disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito in legge n. 48 del 18.04.2017.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- b) per "**dato personale**", ai sensi dell' art. 4 n.1 Reg. EU 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- c) per "**dati identificativi**", i dati personali e le informazioni che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) per "**dati particolari**", ai sensi dell'art. 9 Reg. EU 2016/679, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- e) per "**dati giudiziari**", dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) per "**titolare del trattamento**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- g) per "**Responsabile del Trattamento - Referente interno del sistema di videosorveglianza**", la persona fisica che sovrintende l'attività di videosorveglianza nominata con apposito atto del Titolare del trattamento;
- h) per "**Responsabile esterno del trattamento**" il soggetto esterno che previo appositi atti deliberativi, convenzioni, ecc., viene autorizzato dal titolare a compiere operazioni di trattamento di dati personali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (tra questi i Sindaci dei Comuni aderenti alla Federazione, rappresentanti delle altre Forze di Polizia, altri enti); ovvero altri soggetti a cui il titolare affida determinate attività che restano nella sfera della titolarità della Federazione e che non comprendono decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati; rientrano in ciò i rappresentanti legali delle Ditte incaricate dalla Federazione di effettuare la realizzazione degli interventi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;
- i) per "**incaricati o autorizzati del trattamento**", le persone fisiche autorizzate dal Responsabile referente interno o Responsabile esterno ovvero dal Responsabile del servizio di videosorveglianza;
- j) per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- k) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- l) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "**dato anonimizzato**", il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

o) per **“dati biometrici”**, ai sensi dell’ art. 4 n.14 Reg. EU 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di

- una persona fisica, che ne consente o ne conferma l'identificazione univoca, quale l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- p) per **“strumenti elettronici”**, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
 - q) per **“autenticazione informatica”**, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
 - r) per **“credenziali di autenticazione”**, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
 - s) per **“profilo di autorizzazione”**, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
 - t) per **“sistema di autorizzazione”**, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
 - u) per **“videocamere”**, i dispositivi di ripresa video installati sul territorio comunale e che costituiscono il sistema di videosorveglianza oggetto del presente regolamento;
 - v) per **“bodycam”**, telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di garantire la sicurezza degli agenti che effettuano interventi;
 - w) per **“dashcam”**, piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all'esterno dell'abitacolo;
 - x) per **“drone”**, aeromobile a pilotaggio remoto ossia un apparecchio volante caratterizzato dall'assenza del pilota a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del mezzo aereo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in altre posizioni;
 - y) per **“fototrappole”**, sistemi in grado di riprendere in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato dal dispositivo, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore;
 - z) per **“sistema di videosorveglianza”**, l'insieme dei dispositivi di ripresa, costituiti dalle videocamere, dalle Body Cam e Dash Cam, dai droni e dalle fototrappole, dai dispositivi di rilevamento targhe installati o altra strumentazione di rilevazione di immagini attivi sul territorio comunale.

Art. 3

Finalità e principi del trattamento del sistema di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza nel territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Le disposizioni del presente regolamento, le figure dallo stesso contemplate, gli obblighi a carico dei soggetti ivi previsti, rappresentano un modello di procedura standardizzata.
2. Per il trattamento dei dati disciplinato dal presente regolamento devono essere rispettate le disposizioni ed i principi del Reg. Eu 679/2016, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, oltreché le norme in tema di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
3. Monitor per la visione diretta delle immagini riprese dalle telecamere e relativi server di gestione devono essere installati in luoghi sicuri e protetti dalla vista di soggetti non autorizzati o da accessi abusivi.
4. I dispositivi di ripresa e le soluzioni software che trattano dati particolari o che si basano sull'intelligenza artificiale, possono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente e previa positiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Reg. Eu. 679/2016.
5. Il sistema di videosorveglianza verrà utilizzato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, come previsto dall'art. 2 ter del D.lgs. 196/03, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Nello specifico il sistema di videosorveglianza potrà essere

utilizzato quando necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati dallo Statuto delle funzioni di Polizia Locale ovvero quando utile al perseguimento delle seguenti finalità del trattamento:

5.1. Sicurezza e prevenzione:

- 5.1.1. Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana di competenza dell'ente locale);
- 5.1.2. Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo del sistema di videosorveglianza da parte di Forze di Polizia esterne);
- 5.1.3. Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia esterne);
- 5.1.4. Raccolta di elementi utili all'accertamento e alla repressione dei comportamenti illeciti di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 5.1.5. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- 5.1.6. Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- 5.1.7. Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
- 5.1.8. Monitoraggio del traffico e acquisizione degli elementi utili alla ricostruzione di sinistri stradali, con ciò comunque escludendo la possibilità di accertamento di infrazioni al Codice della Strada se non espressamente previsto dalla Legge;
- 5.1.9. Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale;
- 5.1.10. Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti amministrativi o penali che determinano emissione di sanzioni derivanti dal mancato rispetto della normativa, nazionale e comunale, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
- 5.1.11. acquisizione degli elementi utili alla formazione di prove per la costituzione in causa in sede civile, penale o amministrativa;
- 5.1.12. acquisizione di elementi funzionali alle esigenze di cui al Reg. UE n. 680/2016 e conseguentemente disciplina nazionale di cui al D.Lgs n.51/2018, D.Lgs n.101/2018 e DPR n.15/2018.

5.2. Tutela del patrimonio:

- 5.2.1. Tutela dei beni di proprietà o in gestione alla Federazione dei Comuni del Camposampierese. Nello specifico il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato per tutela del patrimonio pubblico e privato, per la prevenzione ed accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

5.3. Codice della strada:

- 5.3.1. Le immagini potranno essere utilizzate al fine della contestazione immediata ovvero da remoto di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada e altre norme quando ciò è previsto dalla legge.

Le immagini potranno altresì essere utilizzate per l'esercizio dei poteri e contestazioni dirette effettuate dal personale qualificato appartenente alle Forze di Polizia Statale e/o locale. Resta salva la possibilità per l'Ente di compiere accertamenti relativi alle violazioni al Codice della Strada con dispositivi omologati o approvati dal competente Ministero, a ciò dedicati, che potranno in ogni caso essere segnalati da apposita cartellonistica. Tali strumenti utilizzati dovranno riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (ad esempio la tipologia di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta). Le fotografie e le riprese video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato. A tale soggetto potranno essere inviate indicazioni che gli consentano di richiedere la visione delle immagini e che comunque potranno essere visionate anche presso gli uffici competenti con le modalità indicate dall'amministrazione; in tal caso, dovranno comunque essere oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri ed i terzi non direttamente coinvolti nella guida ed eventualmente presenti nel veicolo.

- 5.4. **Supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio** delle aree eventualmente a rischio del territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

6. Tutte le attività e trattamenti svolte in applicazione del presente regolamento devono conformarsi ai seguenti principi:

Principio di necessità: non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software è configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Principio di proporzionalità: il sistema di videosorveglianza è attivato solo quando altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte degli addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi, sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione deve essere posta alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:

- 6.1. Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
- 6.2. Se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;
- 6.3. La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- 6.4. Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- 6.5. La durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente).

Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati ai commi 2 e 6 del presente articolo.

7. La Federazione promuove ed attua, nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite in materia di **sicurezza urbana** e di **sicurezza integrata** e in relazione alla prevenzione della criminalità in ambito predatorio, attività ed interventi di controllo del territorio unitamente alle Forze di Polizia preposte alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018. In tale contesto, il Corpo di Polizia Locale costituisce l'articolazione fondamentale dell'Ente a cui afferiscono gli impianti di videosorveglianza e sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia a competenza generale, deve essere specificatamente disciplinato con appositi patti e convenzioni.

8. La Federazione promuove ed attua, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione civile disciplinate dal vigente Piano di Protezione Civile, attività di monitoraggio del territorio volte alla prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione e superamento delle emergenze. In tale contesto, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Veneto costituisce l'articolazione fondamentale dell'Ente alla cui sala operativa afferiscono gli impianti di videosorveglianza fissi e mobili finalizzati al monitoraggio degli scenari di rischio potenziale e di sviluppo emergenziale. Per le finalità di protezione civile, con specifici protocolli di intesa, si possono definire le modalità ed i tempi di condivisione delle immagini anche con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile associate e/o convenzionate con la Federazione.

9. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base alla vigente normativa, sulla tutela dei diritti dei lavoratori per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Federazione, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

10. La Federazione nel rispetto della normativa vigente, non installa o utilizza impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del GDPR in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ed è vietato l'utilizzo dei suddetti sistemi qualora associati agli impianti di videosorveglianza fino all'eventuale entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia che lo consenta.

Art. 4

Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

1. Le caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza della Federazione dei Comuni del Camposampierese, le misure di sicurezza applicate, i soggetti (anche terzi) coinvolti nel trattamento,

sono descritte all'interno della specifica "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" (cd DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Reg. 679/2016.

2. In ragione della delicatezza delle informazioni contenute, la DPIA non sarà oggetto di pubblicazione nel sito web istituzionale.

3. Il sistema si compone di una serie di telecamere ubicate nel territorio della Federazione, collegate tra loro mediante rete di comunicazione riservata e comunicante esclusivamente con la Sala di controllo master ubicata presso la sede centrale sita nei locali del Comando di Polizia Locale della Federazione.

4. Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:

- Presso la sala di controllo master della Polizia Locale è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere.
- In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.
- L'impianto è altresì composto da sistemi di lettura targhe e da fototrappole;
- Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla sala di controllo master della Polizia Locale tramite una infrastruttura di rete geografica privata, appositamente configurata.

Art. 5

Condivisione e accesso al Sistema di videosorveglianza da parte di soggetti terzi

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, è ammesso l'accesso e la gestione del sistema di videosorveglianza da parte di soggetti terzi nelle forme e modalità di seguito descritte:

- a) La Federazione conferisce, tramite apposito atto, ad un altro ente o soggetto privato la gestione del sistema per conto della Federazione;
- b) La Federazione gestisce, in forza di specifica convenzione, congiuntamente o per conto di altri comuni o enti, sistemi di videosorveglianza da essi attivati o sul cui territorio sono installati i dispositivi di ripresa;
- c) La Federazione mette a disposizione, previa stipula di apposita convenzione o accordo, a Forze di Polizia ed Autorità esterne l'utilizzabilità e l'accesso al Sistema di videosorveglianza.

Art. 6

Titolarità del trattamento dei dati personali nel sistema di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento è la Federazione di Comuni del Camposampierese nella persona del Presidente di turno quale legale rappresentante *pro tempore*, salvo diverse indicazioni riportate negli accordi o convenzioni predisposte nelle ipotesi di condivisione del Sistema di videosorveglianza di cui al precedente Statuto dell'Unione di Comuni: "Federazione dei Comuni del Camposampierese", approvato con Delibera di Consiglio n. 23 del 27.09.2018 ed aggiornato con Delibera di Consiglio n.28 del 20.12.2021.

Art. 7

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo.

1. Il Presidente *pro tempore* della Federazione nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Reg. Eu 679/2016 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle

persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

Art. 8

Responsabile del trattamento

Referente interno del sistema di videosorveglianza

1. La Federazione di Comuni del Camposampierese, nella persona del legale rappresentante, designa e nomina con apposito atto, quale referente interno del sistema di videosorveglianza il Comandante della Polizia Locale o altra persona individuata dal titolare che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia in merito alla corretta gestione del sistema di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.
2. Il Referente interno del sistema di videosorveglianza sovrintende alla gestione tecnica e giuridica del sistema secondo quanto previsto nell'atto di designazione.
3. Il Referente interno del sistema di videosorveglianza procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare tramite l'atto di designazione o in successive comunicazioni, avendo in ogni caso cura di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dati personali.
4. Il Referente interno del sistema di videosorveglianza si consulta e collabora con il Responsabile della Protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer), individuato dall'Ente ai sensi degli artt.37 e ss. del Regolamento Europeo 679/2016, per ogni questione legata al trattamento dati personali effettuato attraverso i dispositivi di ripresa.
5. Il Referente interno del sistema può disciplinare il corretto utilizzo degli strumenti di ripresa adottati dal Federazione attraverso specifiche procedure e disciplinari anche tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Garante privacy.

Art. 9

Responsabile esterno del trattamento

1. Ai soggetti esterni alla Federazione dei quali quest'ultima si avvalga, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di servizi ed attività che comportano il trattamento di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I rapporti col titolare saranno disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che stipuli la materia disciplinata ai sensi del comma 3 art. 28 Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10

Amministratore di sistema del sistema di videosorveglianza

1. Nel caso in cui, all'interno del personale della Federazione vi siano soggetti che per capacità professionale ed affidabilità risultino idonei a garantire la corretta gestione tecnica del sistema di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta, la Federazione oppure il Referente interno del sistema di videosorveglianza, può designare e nominare con apposito atto uno o più amministratori di sistema per la gestione tecnica dell'impianto di videosorveglianza.
2. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza designato deve operare secondo quanto indicato nell'atto di designazione ed in conformità alle disposizioni del presente regolamento. In particolare, egli dovrà:
 - Adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per i sistemi da lui gestiti.
 - Impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti dei dati personali effettuati con strumenti elettronici.
 - Predisporre e verificare il corretto funzionamento dei sistemi di backup centralizzati, adottando idonee procedure per la custodia delle copie di sicurezza dei dati e delle applicazioni, nonché per il

- ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, verificando periodicamente la leggibilità e l'integrità dei dati contenuti nelle copie di backup, effettuandone il ripristino.
- Adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, atti a mantenere la completezza e l'inalterabilità dei log. Tali registrazioni dovranno avere e mantenere la completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità.
 - Suggestire al Titolare del Trattamento o al Referente interno l'adozione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza atte a garantire un livello di sicurezza adeguato.
3. In ogni caso, i compiti affidati all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza, sono analiticamente specificati con apposito atto di designazione.
 4. Nel caso in cui la Federazione non disponga di personale interno che possa assumere il ruolo di amministratore di sistema e si avvalga di soggetti terzi per la gestione tecnica e manutentiva del sistema di videosorveglianza, le disposizioni dei commi precedenti possono essere inserite, quali istruzioni del trattamento, all'interno dell'apposito atto di nomina a responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/2016.

Art. 11

Personale autorizzato al trattamento e autorizzato ad accedere ai locali

1. Il Referente interno del sistema designa con apposito atto, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/03, le persone autorizzate/incaricate al trattamento dati di videosorveglianza individuati tra gli operatori di Polizia Locale o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. L'accesso alla sala di controllo master della Polizia Locale è consentito esclusivamente al Titolare o al suo delegato, al Referente interno del sistema, ai soggetti autorizzati ed all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza. Nel caso in cui la sala di controllo sia gestita da un soggetto terzo, l'accesso ai locali è disciplinato, di comune accordo, dal Referente interno e dal soggetto terzo.
3. In aggiunta ai soggetti di cui sopra, può essere autorizzato l'accesso alla sala di controllo al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, al personale delle Forze dell'Ordine ed Autorità esterne..
4. Nel caso in cui pervengano istanze di accesso, in visione, delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza da parte di soggetti privati (es. cittadini), l'accesso alla sala di controllo degli stessi dovrà essere annotato all'interno di un apposito registro cartaceo o informatico. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, questi avrà visione solo alle immagini pertinenti e non eccedenti che lo riguardano.
5. Non potranno essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi di legge, in cui prevale l'interesse a conoscere l'identità dei terzi ripresi.

Art.12

Persone autorizzate ad accedere ai dispositivi di ripresa installati sul territorio

1. L'accesso ai siti ed ai dispositivi di ripresa del sistema di videosorveglianza è consentito solamente ai soggetti autorizzati dal Titolare o dal Referente interno. Eventuali accessi da parte di persone diverse devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

Art. 13
**Nomina a responsabile ai sensi dell'art. 28 Reg. Eu. 679/2016 per
interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza**

1. Il Referente interno del sistema, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema di videosorveglianza da parte di soggetti terzi, può avvalersi di personale esterno appositamente incaricato.
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 Reg. Eu 679/2016.

Art. 14
Individuazione luoghi di ripresa e conservazione dati

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come anche previsto dal D. L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente documento, compete al Consiglio della Federazione in sede di prima approvazione del presente regolamento.
2. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo del Referente interno del sistema di videosorveglianza in attuazione degli indirizzi della Giunta della Federazione nel rispetto della normativa vigente. L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene mantenuta aggiornata dal Referente interno del sistema o dal titolare del trattamento.
3. I dati personali trattati attraverso il sistema di videosorveglianza hanno quale presupposto di liceità l'art. 6 del Reg. Eu 679/2016 ed il D. lgs. 196/2003, così come modificato dal D. lgs. 101/2018. Tutti i dati saranno trattati per le finalità di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento e per ulteriori finalità di rilevante interesse pubblico individuate da norma di legge, di regolamento, o da atti amministrativi generali.
4. Il sistema di videosorveglianza, per impostazione predefinita, registra e conserva le immagini per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione. Termini diversi di conservazione sono ammessi se previsti da norme di legge o da atto amministrativo motivato dal Referente interno del sistema.
5. In ogni caso i soggetti autorizzati possono conservare le immagini o i filmati per periodi superiori qualora ciò sia utile per lo svolgimento di attività istruttorie o di indagine oppure in caso di specifiche richieste da parte di soggetti terzi.

Art. 15
Prescrizioni da adottare per i dati trattati

1. I monitor del sistema di videosorveglianza ed i monitor dai quali è possibile visionare i dati acquisiti con i sistemi di rilevamento targhe, "Body Cam", "Dash Cam", "Droni", "Fototrappole", sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Referente interno del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso in cui le immagini siano conservate all'interno di supporti di archiviazione fisici del Titolare, essi vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dagli incaricati del trattamento dati.
4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più

avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente dai soggetti autorizzati.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

Art. 16

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Nei siti oggetto di ripresa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. EU 679/2016 e dalle indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, è installata adeguata segnaletica che informi i cittadini della presenza dei dispositivi di ripresa e delle finalità perseguite.

La segnaletica:

1.1. Deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con i dispositivi di ripresa;

1.2. Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile al cittadino;

1.3. Deve fornire le informazioni sul trattamento dati in maniera chiara, sintetica e senza ambiguità.

2. Presso i locali della Federazione e/o sul sito internet della stessa, viene resa disponibile un'informativa estesa sul trattamento di videosorveglianza, redatta ai sensi dell'art. 13 Reg. EU 679/2016.

Art. 17

Accesso alle immagini del sistema di videosorveglianza.

1. È garantito il diritto di accesso ai documenti elettronici contenenti video e ad ogni altro documento entro i limiti della L. 241/1990 e dello Statuto della Federazione di accesso agli atti ovvero di ogni altra normativa in materia di accesso.

2. Sono altresì garantiti i diritti degli interessati come previsto dagli artt. 15 e ss. del Reg. 679/2016. In particolare, l'interessato ha altresì la facoltà di esercitare il diritto:

2.1. Di chiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione;

2.2. Di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e può opporsi allo stesso laddove sia effettuato in modo illegittimo.

3. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti deve essere corredata di ogni informazione e documentazione utile a consentire il reperimento delle immagini ed a dare riscontro all'interessato. Al fine di esercitare tali facoltà può essere richiesto al soggetto istante, il pagamento delle spese in misura non superiore a quelle effettivamente sostenute.

4. In caso di riscontro negativo all'istanza dell'esercizio delle facoltà di cui al Reg. UE n.679/2016, il soggetto interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di esercizio della tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione secondo quanto previsto dall'art. 2 terdecies del D. lgs 196/03 e s.m.i.

6. Previa richiesta scritta, il sistema di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità giudiziaria, di Corpi di Polizia o da organi di Polizia Locale nello svolgimento di loro indagini o quando utili per il reperimento di informazioni ad esse collegate.

Art. 18 **Comunicazioni**

1. La comunicazione dei dati personali da parte della Federazione di Comuni del Camposampierese a favore di soggetti terzi, per compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, è ammessa nei limiti dell'art. 2 ter comma 2 decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.lgs.101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, per cui si applica il D. lgs. 51/2018.

Art. 19 **Trattamento per finalità di polizia giudiziaria**

1. I trattamenti di dati personali per le finalità di polizia giudiziaria svolti da parte del Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria svolti ai sensi del codice di procedura penale, sono disciplinati dal **Decreto del Presidente della Repubblica del 15.01.2018, n. 15** *“Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n.61 del 14.03.2018)”* e dal **D.lgs. del 18.05.2018, n.51** recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento, e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio”*.

Art. 20 **Videosorveglianza partecipata e trattamento dati**

1. La Federazione favorisce, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei soggetti privati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza integrati, previo accordo con l'Ente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza delle città.
2. La sicurezza integrata pubblico/privato spetta alla esclusiva gestione del Corpo di Polizia Locale della Federazione per l'interoperabilità con le forze di polizia a competenza generale, consentendo l'utilizzo condiviso con le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale, quale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio.
3. I privati interessati sottopongono alla Federazione la propria richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione a collocare un impianto di videosorveglianza che riprende la pubblica via o il pubblico passaggio. Il Referente come individuato dal presente Regolamento, a seguito di idonea attività

istruttoria, se sussistono le condizioni, autorizza quanto richiesto anche emanando le prescrizioni ritenute più opportune.

4. Gli impianti di videosorveglianza di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono installati a cura e spese dei soggetti privati partecipanti ed inseriti nel sistema di videosorveglianza in uso e gestito dalla Centrale Operativa presso la Polizia Locale subordinatamente all'autorizzazione rilasciata da quest'ultima previa sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, conforme allo schema tipo approvato con deliberazione dalla Giunta della Federazione. Costituisce altresì onere dei soggetti privati mantenere operativi ed efficienti i dispositivi e i relativi apparati per tutta la durata dell'autorizzazione nonché affiggere l'apposita informativa predisposta dal Titolare o del Designato ai sensi del GDPR.

5. A seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, la Federazione si configura come Titolare del trattamento dei dati personali, anche con riguardo ai dati raccolti da impianti di videosorveglianza installati da soggetti privati. La Federazione, pertanto, è l'unico soggetto legittimato alla gestione e alla visione delle immagini derivanti dall'attività di videosorveglianza. In qualità di Titolare, la Federazione applica il modello organizzativo previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati dell'Ente, ivi compresa la nomina del Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento 679/2016/UE quale soggetto incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, se del caso, anche individuato dal privato partecipante, cui competono le spese di manutenzione dell'impianto installato.

6. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i soggetti privati intenzionati a realizzare impianti di videosorveglianza integrati devono coinvolgere il titolare del trattamento dei dati personali come definito nell'articolo 6.

Art. 21 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all' Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi, ed entrerà in vigore nel rispetto dei tempi e modalità previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

Art. 22 Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, più in generale, dalla normativa vigente.

Art. 23 Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi si applica la normativa sovraordinata. L'Ente potrà in ogni caso provvedere ad aggiornare il presente regolamento per renderlo maggiormente conforme alle eventuali disposizioni normative

interventute.

Art. 24
Entrata in vigore

1. 1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo alla sua avvenuta approvazione.

Art. 25
Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.